

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'autorità - Delibera A.N.AC. n. 213 del 23 aprile 2024

Con Delibera [A.N.AC. n. 213 del 23 aprile 2024](#), l'Autorità ha individuato le categorie generali di dati la cui pubblicazione – nelle corrispondenti sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali di ogni Istituzione scolastica e formativa della Provincia autonoma di Trento – è sottoposta al controllo per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi in oggetto.

Tale attività di controllo per il 2024 ha ad oggetto lo stato delle pubblicazioni presenti (e dovute) alla data del 31 maggio 2024.

Con riserva, inoltre, di integrare i contenuti della presente in funzione dell'evoluzione di alcuni aspetti procedurali in corso di definizione (**adeguamento della normativa provinciale in materia di organismo interno di valutazione nel contesto scolastico, in attuazione dell'art. 43 comma 1 lettera f bis) della legge provinciale 7 agosto 2006 n.5**), al fine di procedere al corretto assolvimento delle attività necessarie e strumentali all'assolvimento degli obblighi in oggetto, si precisa quanto segue.

Come noto, unitamente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale, la Giunta provinciale approva annualmente l'elenco degli adempimenti che l'ordinamento impone in materia di pubblicità di atti, informazioni o documenti (Allegato A1 al Piano). Le sezioni sottoposte a monitoraggio di competenza delle istituzioni scolastiche e formative sono le seguenti:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15);
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20) (**di competenza del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola**)
- 3) Enti controllati (art. 22) (**non di competenza - N/A**)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27);
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30);
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
- 7) Servizi erogati (art. 32);
- 8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1);
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) (**non di competenza - N/A**);

Laddove l'istituzione scolastica e formativa risulti quale "Struttura competente alla produzione dei dati" e/o "Struttura competente alla pubblicazione dei dati" è tenuta a verificare la correttezza e completezza dei dati,

delle informazione e dei documenti di propria competenza attualmente già pubblicati e laddove necessario, a procedere al rapido aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti di propria competenza eventualmente mancanti, nonché, alla relativa pubblicazione.

Qualora non si debba implementare una o più sottosezioni, è importante riportare l'informazione "Non applicabile e/o la situazione non ricorre" o altra simile al fine di dare chiarezza e certezza circa l'assolvimento o meno del relativo obbligo di pubblicazione.

Si fa presente che l'Autorità, in forza del punto n. 5 della delibera n. 213 del 23 aprile 2024, vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.